

COMUNE DI CAVRIGLIA

STATUTO

Approvato dal consiglio comunale di Cavriglia con delibera n. 117 del 3.10.1991, controllata senza rilievi dal co.re.co. di arezzo con decisione n. 15 del 30.12.1991.

Modificato con delibera del consiglio comunale n.102 del 23 dicembre 1994, controllata senza rilievi dal co.re.co. di firenze con decisione n.235 del 16.01.1995. (b.u.r.toscana n.14 del 15.02.1995.)

Modificato con atto consiliare n. 82 del 26.11.1999, controllato senza rilievi dal co. re. co di firenze con decisione n° 36, del 9.12.1999 (b.u.r. toscana n° 4 del 26.01.2000).

Ulteriormente modificato con atto consiliare n. 37 del 29/09/2006.

NUOVO STATUTO

2006

Approvato con atto consiliare n° 37 del 29/09/2006

Articolo 1 (Principi fondamentali)

1 - La comunità di Cavriglia è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Articolo 2 (Finalità e principio di organizzazione)

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e il riconoscimento delle altre forme di convivenza, sulla base dei principi generali previsti dal nuovo Statuto della Regione Toscana, nonché il perseguimento nei limiti della vigente normativa, dell'integrazione e partecipazione degli immigrati alla vita politica, amministrativa e sociale del Comune.

5- L'attività e l'esercizio delle funzioni del Comune si svolgono nel rispetto del principio di separazione tra i compiti di direzione politica, tra cui la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e quelli di direzione amministrativa affidati secondo i criteri stabiliti dallo Statuto e dal regolamento organico nel rispetto della legge, alla cui piena responsabilità è attribuita l'attività gestionale.

Articolo 3 (Pari opportunità)

1 - Il Comune opera, in tutte le sue manifestazioni, uniformando la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo-donna, sia nella organizzazione degli uffici sia nelle attività rivolte agli amministrati.

2 - Le iniziative politiche per le pari opportunità sono attuate con l'istituzione dei comitati di cui all'art.28 del DPR 333/90.

3- Viene altresì istituita, la Commissione pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito comunale, il conseguimento di pari opportunità fra cittadine e cittadini di sesso diverso. Il regolamento del Consiglio Comunale fissa, composizione e modalità di funzionamento della stessa. In ogni caso, la Commissione, dovrà essere presieduta da un Consigliere Comunale di sesso femminile, aperta anche alla partecipazione di Enti e Associazioni esterni, nonché avere tra i componenti un consigliere di sesso femminile per ogni gruppo consiliare, ove esistente.

4- La Commissione pari opportunità deve essere consultata preventivamente sugli atti riguardanti la formazione professionale e il lavoro e su quant'altro possa interessare la materia di sua competenza

5- La Commissione può proporre al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco l'adozione di atti e provvedimenti

6- per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può avvalersi della collaborazione degli uffici comunali

Articolo 4
(Programmazione e forme di cooperazione)

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Articolo 5
(Territorio e sede comunale)

1 - La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità:

- Cavriglia Capoluogo
- Neri
- Castelnuovo dei Sabbioni
- Massa Sabbioni
- Meleto Valdarno
- Santa Barbara
- San Cipriano
- Vacchereccia
- Montegonzi

2 - Il territorio del comune si estende per Kmq. 60,91 confinante con i comuni di Greve in Chianti (FI), Radda in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Montevarchi (AR), San Giovanni Valdarno (AR) e Figline Valdarno (FI).

3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di Cavriglia.

4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5 - La modifica della denominazione delle borgate e frazioni della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Articolo 6
(Albo pretorio)

1 - Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 7 (Stemma e gonfalone)

1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Cavriglia" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 15 marzo 1951.

2 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto Presidente consiglio ministri in data 15.3.1951.

3 - L'uso e la riproduzione dei suddetti simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II Organi di Governo

Articolo 8 (Organi di Governo)

1 - Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Articolo 9 (Il Consiglio comunale)

1 - Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo.

2 - Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 10 (Competenze e attribuzioni)

1 - Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2 - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5 - Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 11 (Sessioni e convocazioni)

1 - L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei seguenti periodi:

Settembre, Ottobre, Novembre (Sessione autunnale)

Marzo, Aprile, Maggio (Sessione primaverile)

3 - Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, secondo comma lettera B del Decreto Leg.vo n° 267/2000.

4 - Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5- Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta e nel rispetto dell'art. 11 della legge n° 265 del 3/08/1999.

Articolo 12 (Le Commissioni)

1 - In seno al consiglio comunale, oltre a quelle previste per Legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del Decreto leg.vo n° 267/2000, sono istituite le seguenti commissioni

- Commissione assistenza e sanità

- Commissione mensa scolastica

- Commissione ambiente e riassetto territoriale

- Commissione Statuto e regolamenti comunali.

2-Il Consiglio, nella sua autonomia, potrà istituire commissioni di controllo o di garanzia, affidando la presidenza ai membri di opposizione ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n° 265 del 3/08/1999.

3 - Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

4 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5 - Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 13 (Attribuzioni delle Commissioni)

1 - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3 -Il regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 12, dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Articolo 14 (I Consiglieri)

1 - La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri, sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale, costantemente, rispondono.

2 - Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il più alto numero di voti nelle elezioni del consiglio comunale.

3 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio, entro 10 giorni dalla data di presentazione, deve procedere alla surroga dei dimissionari.

Articolo 15 (Diritti e doveri dei consiglieri)

1 - Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento, in osservanza del principio del giusto procedimento.

2 - L'esame delle proposte di deliberazione è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3 - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4 - Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5 -Decade il Consigliere che, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su iniziativa della sua Presidenza o di un qualsiasi consigliere, ascoltate e valutate le eventuali cause giustificative addotte dall'interessato.

Articolo 16

(I Gruppi consiliari)

1 - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2 - Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 17

(La Giunta comunale)

1 - La giunta è l'organo di governo del Comune.

2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3 - Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Articolo 18

(Elezioni e prerogative)

1 - La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo "status" dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

3 - Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 19

(Composizione)

1 - La giunta è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede, e da numero cinque assessori.

2 - Gli assessori, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco. Gli assessori potranno essere nominati anche tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Essi partecipano al consiglio senza diritto di voto.

Articolo 20

(Funzionamento)

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Articolo 21 (Competenze)

1 - La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta, organo ausiliario del sindaco, compie gli atti di amministrazione che dalla legge e dal presente statuto, dai regolamenti delle istituzioni e organico, non siano riservati al Consiglio, al sindaco, al segretario comunale o ad altri organi burocratici.

Articolo 22 (Deliberazioni degli organi collegiali)

1 - La Giunta delibera validamente con la presenza della metà dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese. Il Consiglio delibera nel rispetto del regolamento di cui all'art. 11 della legge n° 265 del 3/8/1999 e all'art. 11 del presente Statuto, fermo restando che in ogni caso, per la validità delle sedute, sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2 - Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Per determinati argomenti e nei casi non espressamente previsti dalla Legge, nonché a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, si potrà procedere a votazione segreta, limitatamente alle sedute consiliari.

3 - Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti di natura strettamente attinente alla sfera personale, il presidente, sentiti i capigruppo, potrà disporre la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4 - Le riunioni della giunta avvengono in seduta privata. Le sedute delle commissioni consiliari avvengono, di norma, in seduta privata, salvo diversa decisione della commissione stessa.

5 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Quando esso non può partecipare alla seduta, per uno dei casi di incompatibilità, è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio, nominato dal presidente.

6 - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario

Articolo 23

(Il Sindaco)

- 1 – Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio uninominale e diretto, secondo le disposizioni della legge, ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2 - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
- 3 - Il Sindaco è il capo dell'amministrazione, la rappresenta, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.
- 4 – In tale veste, esercita le funzioni che gli sono attribuite da Leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
- 5 – Il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo24

(Attribuzioni di amministrazione)

Il Sindaco:

- a) Presenta al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla sua elezione e sentita la Giunta, le linee programmatiche contenenti le azioni e i progetti che intende realizzare nel corso del suo mandato. Ogni due anni il Sindaco presenta e confronta con il Consiglio un rapporto contenente la verifica dello stato di attuazione di tali linee programmatiche.
Può attribuire la trattazione di affari e materie ai singoli assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
- b) Può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri Enti partecipanti;
- c) Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale e può chiedere allo stesso di sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti, nonché, con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a se o al Segretario l'adozione dei medesimi;
- e) Adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti, potendo attribuire loro anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
- f) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle altre amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici; in casi di emergenza, richiamati dal comma 3, dell'art. 54 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 e successive modifiche, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- g) Convoca i comizi per i referendum;
- h) Adotta ordinanze ordinarie nell'ambito del territorio comunale per disporre l'osservanza di norme di legge e di regolamento;
- i) Promuove ed assume iniziative per concludere intese ed accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge.

Articolo 25
(Attribuzioni di vigilanza)

1 - Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 26
(Attribuzioni di organizzazione)

1 - Il sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da almeno 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) riceve interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Articolo 27
(Il Vice sindaco)

- 1 - Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.
- 2 - Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive secondo l'ordine di anzianità rappresentato dall'età. In mancanza degli assessori fa le veci del sindaco il consigliere anziano.
- 3 - Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Articolo 28
(Principi e criteri fondamentali di gestione)

- 1- Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
- 2- Gli uffici del Comune sono articolati e organizzati secondo l'entità e la complessità dei compiti dell'Ente, in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 3- Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti la Giunta può istituire uffici speciali temporanei.
- 4- L'articolazione interna, le funzioni dell'unità organizzative, le dotazioni organiche di personale, le attribuzioni e i compiti dei dirigenti preposti ai diversi uffici e settori, sono disciplinate da Regolamento organico.

Art. 29
(Il Segretario comunale)

- 1 – Al segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, in osservanza della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, spetta la direzione complessiva della struttura burocratica onde garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Ente.
- 2 – Esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato.
- 3 – Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco e degli altri organi comunali.

Articolo 30
(I I Vice Segretario)

- 1 - Un funzionario di qualifica apicale, munito di laurea in giurisprudenza o equipollente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla giunta comunale di funzioni "vicarie" o "ausiliarie" del segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del titolare dell'ufficio.

Art. 31
(I Dirigenti)

- 1-Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dagli organi di governo, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune. Essi godono di

autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse loro assegnate. Nel contempo sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della correttezza ed efficacia del procedimento amministrativo.

2-In particolare, fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti:

- a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- d) la stipulazione dei contratti;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) gli atti di gestione finanziaria, attenendosi ai criteri fissati con deliberazione di Giunta;

3-I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti.

4-Nell'ambito della propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale e possono delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture del settore.

Art. 32

(Conferimento responsabilità dirigenziale)

Le funzioni dirigenziali sono attribuite, a tempo determinato, dal Sindaco, sulla base di criteri di professionalità e attitudine e secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 33

(I servizi pubblici locali)

1-Il Comune attua modalità di gestione dei servizi pubblici locali perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e redditività.

2-I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, nonché delle società di cui alla lettera e) – Art. 113 del Decreto leg.vo n° 267/2000, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

3-Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dall'art. 113 del Decreto leg.vo n° 267/2000 anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.

4-Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, sulla base di criteri di professionalità e competenza, secondo le procedure previste dal Regolamento del Consiglio, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

5-Agli amministratori e dirigenti, va garantita autonomia imprenditoriale, nel quadro della programmazione strategica e degli indirizzi di gestione formulati dal governo locale. Ai suddetti amministratori sono estesi gli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 34 (Principi e criteri per il controllo interno)

1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2 - l'attività di revisore potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti, specifici pareri o proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Articolo 35 (Revisione economico-finanziaria)

1 - Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti in conformità del disposto dell'art. 234 del Decreto leg.t. n° 267/2000.

2 - I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del loro mandato.

3 - Il Collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale, collabora con tale organo nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4 - Per l'esercizio delle loro funzioni, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, secondo le modalità previste dal regolamento del diritto di accesso all'informazione. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.

5 - I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

TITOLLO IV Organizzazione territoriale e forme associative

Articolo 36
(Organizzazione sovracomunale)

1 - Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione e associative con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 37
(Principio di cooperazione)

1 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 38
(Convenzioni)

1 - Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 39
(Consorzi)

1 - Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste dall'articolo 113 del Decreto Leg.vo n° 267/2000.

2 - La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 38, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3 - Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Articolo 40
(Unione dei comuni)

1 - In attuazione del principio di cui al precedente articolo 37 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 41
(Accordi di programma)

1 - Il comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2 - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo ;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco, sentiti i gruppi consiliari, definisce e stipula l'accordo. Successivamente, il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, obbligatoriamente provvederà ad assumere la relativa deliberazione di intenti, con l'osservanza delle altre modalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni a Lui attribuite dalla Statuto.

TITOLO V
Istituti di partecipazione

Articolo 42
(Partecipazione popolare)

1 - Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3 - L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti pubblici o privati su specifici problemi.

4 - Ai cittadini sono inoltre consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Articolo 43 **(Interventi nel procedimento amministrativo)**

- 1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
- 3 - Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare gli interessati secondo le modalità di cui alla legge 241/1990.
- 4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10 - I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Articolo 44 **(Istanze)**

- 1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2 - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal funzionario responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3 - Il regolamento disciplina le forme di esercizio del diritto di cui ai precedenti punti.

Articolo 45 (Petizioni)

- 1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2 - Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 55 disciplina le forme di esercizio del diritto in argomento.
- 3 - La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
- 4 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 46 (Proposte)

- 1 - Il 5% dei cittadini elettori residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata la proposta, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2 - L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa.

Articolo 47 (associazionismo e partecipazione)

- 1 - Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, anche attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione.
- 2 - I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Articolo 48 (Associazioni)

- 1 - La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano nel territorio.
- 2 - Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Articolo 49
(Organismi di partecipazione)

1 - Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2 - L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3 - Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio, anche attraverso un rappresentante da loro indicato. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 50
(Partecipazione alle commissioni)

1 - Le commissioni consiliari, di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Articolo 51
(referendum)

1 - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3 - Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) Il 15% del corpo elettorale calcolato sulla consistenza dello stesso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta;

b) il consiglio comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il consiglio stesso.

4 - Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5 - I referendum di cui al precedente punto 1 non potranno essere promossi, dai soggetti di cui al 3° comma lettera a) del presente articolo, se prima non sia stata esperita infruttuosamente la procedura della proposta di cui al precedente art. 57. Sulla infruttuosità di cui sopra decide il consiglio comunale a maggioranza assoluta.

Articolo 52
(Effetti del referendum)

1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 53 (Diritto di accesso)

1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3 - Il regolamento, oltre ad invitare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 54 (Diritto di informazione)

1 - Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 - L'ente potrà avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge n. 241 del 7.8.1990.

TITOLLO IV Il Difensore civico

Articolo 55 (Nomina)

1 - Il difensore civico è nominato dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della giunta, a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora in tale seduta non venga raggiunta la suddetta maggioranza il difensore civico potrà essere eletto nella seduta immediatamente successiva, con le stesse modalità ma con la maggioranza della metà più uno dei consiglieri assegnati al comune.

2 - Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3 - Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:

"Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene."

Articolo 56 (Incompatibilita' e decadenza)

1 - La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone con preparazione giuridico amministrativa.

2 - Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3 - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Articolo 57 (Mezzi e prerogative)

1 - L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale opportunamente attrezzato.

2 - Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3 - A tale fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

- 4 - Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
- 5 - Acquisite tutte le informazioni utili, formula per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

Articolo 58 **(Rapporti con il Consiglio)**

- 1 - Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2 - La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
- 3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione scritta al consiglio .

Articolo 59 **(Indennità di funzione)**

- 1 - Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

TITOLLO VII **(Funzione normativa)**

Articolo 60 **(Lo Statuto)**

- 1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
- 2 - E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno il 5% dei cittadini, per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di referendum.
- 3 - Lo statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 61 (I Regolamenti)

1 - Il comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

6 - Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto

Art. 62 (Le Ordinanze)

1-Il Sindaco emana Ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2-Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3- Le Ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio: Durante tale periodo e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

4-Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le Ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del Decreto Leg.vo n° 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5- In caso di assenza del Sindaco, le Ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6- Quando l'Ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 63
(Norme transitorie e finali)

1 – Gli adeguamenti dello Statuto, debbono essere apportati, entro i 120 giorni successivi dall'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi verso i quali sussistono norme statutarie incompatibili.

2 - Tutte le modifiche al presente Statuto dovranno essere adeguatamente pubblicizzate con affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, dandone adeguata comunicazione attraverso gli organi di informazione. Detta forma di pubblicità dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della seduta consiliare con la quale verranno proposte le modifiche statutarie.